

27\*

Feudalesimi nel Mediterraneo moderno

M

*a cura di*  
Rossella Cancila e Aurelio Musi

## Feudalesimi nel Mediterraneo moderno

27\*

M Quaderni  
Mediterranea  
ricerche storiche



Collana diretta da Orazio Cancila

1. Antonino Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, 2006, pp. 560
2. Antonino Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, 2006, pp. 244
3. Domenico Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee nella Sicilia spagnola*, 2006, pp. 409
4. Rossella Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, 2007, pp. 714
5. Matteo Di Figlia, *Alfredo Cucco. Storia di un federale*, 2007, pp. 261
6. Geltrude Macrì, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, 2007, pp. 242
7. Salvatore Fodale, *I Quaderni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, 2008, pp. 163
8. Fabrizio D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, 2009, pp. 406
9. Daniele Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, 2009, pp. 360
10. Valentina Favarò, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, 2009, pp. 288
11. Henri Bresc, *Una stagione in Sicilia*, a cura di M. Pacifico, 2010, pp. 792
12. Orazio Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, 2010, pp. 280
13. Vita Russo, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, 2010, pp. 338
14. Amelia Crisantino, *Introduzione agli "Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820" di Michele Amari*, 2010, pp. 360
15. Michele Amari, *Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, 2010, pp. 800
16. *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo, 2011, pp. XVIII, 1620
17. *Scritti per Laura Sciascia*, a cura di M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, 2011, pp. 912
18. Antonino Giuffrida, *Le reti del credito nella Sicilia moderna*, 2011, pp. 288
19. Aurelio Musi, Maria Anna Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, 2011, pp. 448
20. Mario Monaldi, *Il tempo avaro ogni cosa fracassa*, a cura di R. Staccini, 2012, pp. 206

I testi sono consultabili (e scaricabili in edizione integrale) nella sezione Quaderni del nostro sito ([www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it))



Collana diretta da Rossella Cancila

21. Orazio Cancila, *Nascita di una città. Castelbuono nel secolo XVI*, 2013, pp. 902
22. Claudio Maddalena, *I bastoni del re. I marescialli di Francia durante la successione spagnola*, 2013, pp. 323
23. *Storia e attualità della Corte dei conti Atti del Convegno di studi Palermo, 29 novembre 2012*, 2013, pp. 200
24. Rossella Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, 2013, pp. 306
25. Fabio D'angelo, *Caltanissetta: baroni e vassalli in uno stato feudale (secc. XVI-XVII)*, 2013, pp. 318
26. Jean-André Cancellieri, Vannina Marchi van Cauwelaert (éds), *Villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge Îles et continents, XIIe-XVe siècles*, 2015, pp. 306
27. Rossella Cancila, Aurelio Musi (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, 2015, pp. VIII, 608



Collana diretta da Antonino Giuffrida

1. Amelia Crisantino, *Vita esemplare di Antonino Rappa comandante dei Militi a cavallo*, 2001
2. Aurelio Musi, *La storicità del vivente. Lineamenti di storia e metodologia della ricerca storica*, 2012
3. Rossella Cancila, *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)*, 2013
4. Nicola Cusumano, *Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo (1746-1821)*, 2013
5. Domenico Ligresti, *Le armi dei Siciliani Cavalleria, guerra e moneta nella Sicilia spagnola (secoli XV-XVII)*, 2013
6. Alessandro Buono, Gianclaudio Civale (a cura di), *Battaglie. L'evento, l'individuo, la memoria*, 2014

*a cura di*  
Rossella Cancila e Aurelio Musi

# Feudalesimi nel Mediterraneo moderno

TOMO I

27\*

**M** Quaderni  
Mediterranea  
ricerche storiche

27

Quaderni – Mediterranea - ricerche storiche

ISSN 1828-1818

Collana diretta da Rossella Cancila

Comitato scientifico: Walter Barberis, Orazio Cancila, Pietro Corrao, Aurelio Musi, Walter Panciera, Alessandro Pastore, Luis Ribot García, Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

Feudalesimi nel Mediterraneo moderno /a cura di Rossella Cancila e Aurelio Musi, Palermo : Associazione Mediterranea, 2015.

(Quaderni - Mediterranea. Ricerche storiche; 27)

ISBN 978-88-99487-00-3 (a stampa)

ISBN 978-88-99487-02-7 (online)

Feudalesimo - Mediterraneo - Età moderna.

Feudalism - Mediterranean Area - Early Modern Age.

2015 © Associazione no profit “Mediterranea” - Palermo  
online sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it)

# Marcella Aglietti

## LA NOBILTÀ FEUDALE NEL GRANDUCATO DI TOSCANA TRA SETTE E OTTOCENTO: NORME, CARATTERI, RAPPRESENTAZIONE

*SOMMARIO: Il saggio esamina l'evoluzione legislativa e le trasformazioni culturali in materia di nobiltà feudale introdotte nel Granducato di Toscana tra la seconda metà del Settecento e i primi anni dell'Ottocento. Lo studio dei più significativi aspetti di tipo istituzionale e sociale in materia consente di comprendere la capacità di adattamento delle élite toscane così come il modificarsi del loro complesso sistema di valori. In particolare, si è posto l'accento sul modo in cui l'azione riformatrice della dinastia dei nuovi granduchi Asburgo-Lorena interferì, più o meno direttamente, con lo status, il ruolo, e le modalità di auto-rappresentazione della nobiltà feudale toscana.*

*PAROLE CHIAVE: nobiltà, granducato di Toscana, feudalesimo, privilegi sociali ed economici.*

### THE FEUDAL NOBILITY IN THE GRAND DUCHY OF TUSCANY OF 18<sup>TH</sup> AND 19<sup>TH</sup> CENTURIES: RULES, CHARACTERISTICS AND REPRESENTATION

*ABSTRACT: The paper deals with the development of laws and cultural transformations related to the feudal issues from the mid 18<sup>th</sup> century until the beginning of the 19<sup>th</sup> century. Institutional and social perspectives are bound together in order to reconsider the adaptation of the local élites to a different system of values over the course of the eighteenth century. More specifically, the essay highlights how the reformist actions of the Habsburg-Lorraine dynasty interfered, directly and indirectly, with the status, the role, and the self-representation of the Tuscan feudal nobility.*

*KEYWORDS: nobility, Grand Duchy of Tuscany, feudalism, social and economic privileges.*

## 1. Introduzione

Appare oramai indiscusso il legame esistente tra il feudalesimo, nelle sue differenti forme e composite modalità di costituzione, e il potere statale così come si caratterizzò prima nel dominio

---

Abbreviazioni utilizzate: Asfi: Archivio di Stato di Firenze; Aspi: Archivio di Stato di Pisa; Hhsaw: Haus-, Hof-, und Staatsarchiv in Wien, Austria; Agsi: Archivo General de Simancas, Spagna.

fiorentino e, poi, in età granducale<sup>1</sup>. Il sistema di governo dei Medici si consolidò favorendo l'affermarsi di élite territoriali periferiche legate alla dinastia grazie anche alla creazione di nuovi vincoli feudali, che andarono a sovrapporsi a quelli imperiali di più antica fondazione. Proprio l'utilizzo della concessione di titoli feudali a fini onorifici consentì una trasformazione molto significativa nell'identità dei patriziati toscani e, in minor misura, delle caratteristiche del territorio. La feudalità toscana fu infatti, soprattutto, un fenomeno di rilevanza politica, con modeste ricadute sulle dinamiche economiche<sup>2</sup>, come confermano anche più recenti studi dedicati alla tarda età medicea e alla prima età lorenese<sup>3</sup>. Lo illustrava già con chiarezza, nel 1801, un esperto osservatore della realtà economica come Sismondi, il quale così ricostruiva una evoluzione istituzionale dalle caratteristiche prevalentemente sociali:

Non furono i lavori pubblici dei Medici e gli incentivi che dettero ai contadini che contribuirono ai progressi dell'agricoltura, quanto piuttosto la loro previdenza e la loro politica: decisero di creare una nobiltà terriera, ostentarono disprezzo per il commercio e i commercianti che tennero in molto minore considerazione dei proprietari terrieri, e con misure in cui il benessere del popolo non entrava affatto e che miravano solamente

<sup>1</sup> Sul tema, si rimanda a S. Calonaci, *Giurisdizione e fedeltà: poteri feudali dentro lo Stato mediceo*, «Ricerche Storiche», a. XLIV, n. 2-3 (2014), pp. 179-207, e alla bibliografia ivi citata. Ancora utile G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, «Quaderni storici», VII (1972), pp. 131-186; G. Chittolini, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del sec. XV*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana Nord-Occidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura*, Centro Italiano di Studi di storia di Pistoia, Pistoia, 1978, pp. 17-70.

<sup>2</sup> I. Polverini Fosi, *Un programma di politica economica: le infeudazioni nel Senese durante il principato mediceo*, «Critica storica», XIII (1976), pp. 76-88; C. Vivoli, *Una fonte per la storia del territorio della Toscana nel Settecento: le piante dei feudi, in Istituzioni e società in Toscana nell'Età Moderna*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma, 1994, pp. 337-364.

<sup>3</sup> E. Fasano Guarini, F. Bonatti (a cura di), *Feudi di Lunigiana tra Impero, Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo)*, «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Cappellini"», LXXVIII (2008); A. Savelli, «*Presso al confine alieno: il caso di Camporsevoli*», «Ricerche Storiche», a. XLIV, n. 2-3 (2014), pp. 255-270. Di grande utilità anche la tesi dottorale di Silvio Pucci, *Il feudo in Toscana nell'età lorenese: profilo giuridico-istituzionale*, discussa per il corso di Dottorato in Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica medievale, moderna e contemporanea presso l'Università di Siena, nel 1997. Vedasi anche S. Pucci, *Nobiltà feudale e riforma comunitativa nel Senese*, in *L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, Edizioni ETS, Pisa, 1995, pp. 141-164.

all'affermazione del loro potere, salvarono senza difficoltà lo Stato in cui volevano consolidare la loro autorità. Cosimo I, quando fondava l'Ordine di S. Stefano, e i suoi successori quando lo arricchivano, distribuivano nuovi titoli di nobiltà, *creavano nuovi feudi*, non pensavano che a rinsaldare la loro autorità, *servendosi di quella di un Corpo intermedio tra il popolo e il principe* e ad accrescere lo splendore della loro corte con i titoli pomposi di cui i loro servitori venivano insigniti [...].

I Capponi, i Pazzi, gli Strozzi, i Corsini e tutti gli altri nobili fiorentini – che erano allora ricchi commercianti – desiderarono trasformarsi in marchesi, comprarono terre e si servirono dei loro immensi capitali per coltivarle [...]<sup>4</sup>.

Agli occhi di Sismondi, solo l'età leopoldina, grazie alle misure adottate in ambito agricolo, aveva saputo far rinascere la ricchezza di quelle terre e l'antica prosperità di Toscana, altrimenti condannata alla decadenza. Anche in altri scritti della prima metà dell'Ottocento, l'istituto feudale compare ormai come superato, oggetto di tanti e tali interventi durante la seconda metà del secolo precedente da risultare grandemente ridimensionato non solo rispetto alle antiche autonomie giurisdizionali, ma anche in termini di prestigio sociale<sup>5</sup>. Ciò è senz'altro vero, almeno in parte.

Con l'avvento della Reggenza lorenese, il granduca Francesco Stefano – impegnato a Vienna nel suo ruolo d'imperatore – e il gruppo di uomini di sua fiducia a capo del granducato intesero imporre subito una forma di organizzazione amministrativa più efficiente e centralizzata. Un proposito che non poteva coesistere con i troppi diritti giurisdizionali vigenti nelle realtà soggette a vincolo feudale, dotate di prerogative risultate difficilmente definibili e, spesso, persino d'incerta attribuzione. L'idea di sovranità cui si faceva portatore il nuovo granduca non contemplava più quella forma di delega composita che aveva caratterizzato il potere dei Medici suoi predecessori, e gli spazi di autonomia potestativa connessi alle giurisdizioni feudali furono oggetto di specifici interventi. Non parrebbe invece rivelarsi in alcun momento l'intento espresso di ridurre il prestigio sociale che il possesso di un titolo feudale procurava. La nobiltà feudale vide anzi formalmente confermata

<sup>4</sup> J.C.L. Simonde de Sismondi, *Quadro dell'agricoltura toscana*, Edizioni ETS, Pisa, 1995, p. 161 [ed. originale *Tableau de l'agriculture toscane*, J.J. Paschoud, Genève, 1801].

<sup>5</sup> G. Sacchetti, *Dizionario legale*, 1825, Stamperia Granducale, Firenze, 1825, vol. I, 270-271.

la legittimità del proprio *status* privilegiato. Anche Pietro Leopoldo Asburgo-Lorena, granduca dal 1765 al 1790, mirò piuttosto a rimuovere la permanenza dei vincoli che il rapporto feudale consentiva e che si contrapponevano al progetto di promozione dell'economia agricola e di circolazione delle terre, oltre che a un maggior controllo della fiscalità.

Si trattò, insomma, di una prudente attività riformatrice che non aspirò mai all'abolizione dell'istituto feudale in quanto costitutivo di *status*, bensì mosse nella prospettiva di ridimensionarne aspetti e funzioni che ostacolavano una compiuta affermazione dell'autorità statale. Così, se al chiudersi del XVIII secolo pareva essersi già consunto il credito sociale dei titoli feudali fino a divenire una mera decorazione onorifica, ciò si dovette a un cambiamento della mentalità diffusa e all'affermazione di una diversa rappresentazione delle oligarchie locali, accreditate e legittimate in virtù di altre qualità.

Oggetto principale di questo saggio è dunque quello di verificare in che modo gli interventi della dinastia lorenesse interferirono, tanto direttamente quanto indirettamente, sull'autorappresentazione e sulla raffigurazione sociale di quella parte di nobiltà toscana in possesso di un titolo feudale<sup>6</sup>.

## 2. *Questione di sovranità: gli interventi sul piano normativo*

Il Granducato di Toscana fu tra i più precoci Stati ove si affermò un nuovo sistema amministrativo nel quale gli antichi diritti della feudalità lasciavano spazio a differenti forme di gestione del territorio sotto l'indiscusso controllo del sovrano. L'estrema eterogeneità delle prerogative giurisdizionali e fiscali, delle formule d'investitura<sup>7</sup>, delle qualità territoriali dei possedimenti e delle ef-

---

<sup>6</sup> I primi risultati di queste ricerche sono già apparsi in M. Aglietti, *La legge del 1750 e i suoi effetti sulle nobiltà feudali del Granducato di Toscana*, «Ricerche Storiche», a. XLIV, n. 2-3 (2014), pp. 41-55 e, a breve, in Ead., *Forme della cittadinanza. Pratiche, norme e rappresentazione nella Toscana dei Lorena*, FrancoAngeli, Milano, in corso di stampa.

<sup>7</sup> Tra le diverse iniziative di riforma della fine degli anni Quaranta del Settecento, un aspetto centrale assunse anche lo studio di una nuova formula, omologata ed uguale per tutti, da adottare nei diplomi d'investitura dei feudi del Granducato: «Sarà un lavoro di poche ore, dopo pubblicata la legge dei feudi ed il regolamento dei tribunali dello Stato, rispettare questa confusione dei diplomi e ridurli in una più breve e chiara forma, l'istessa per tutto il granducato», si scriveva da Firenze all'imperatore, riducendo il testo a solo tre sintetici articoli: il primo con le regole



fettive modalità di esercizio dell'autorità signorile sulle comunità di pertinenza, parvero subito ai nuovi governanti e, in particolare, al ministro lorenese a capo del consiglio di Reggenza Emmanuel de Nay conte di Richecourt, materia delicatissima sulla quale intervenire con certa urgenza<sup>8</sup>.

Non era la prima volta che, da Vienna, si era tentato di mettere ordine alla complessa realtà della mappa dei territori infeudati presenti nel granducato<sup>9</sup>, tanto più in mancanza di un registro affidabile cui fare riferimento che consentisse di verificare la legittimità sia dei titoli posseduti, sia dei passaggi ereditari effettuati<sup>10</sup>. Si trattava, in primo luogo, di riconfigurare nella giusta prospettiva il principio di sovranità sul quale fondare ogni forma di potere legittimo sul territorio toscano. È evidente come l'alienazione di diritti regali intrinseca alla stipula di un contratto feudale, con la

---

per la successione, il secondo ove si disciplinava la giurisdizione del feudatario, e il terzo «con gli obblighi del medesimo rispetto agli uomini del feudo», tutto in Hhsaw, *Lothringischen Hausarchiv*, K 192, cc. 263r-270r, *Memoria sopra il nuovo diploma da farsi per l'investitura dei feudi del granducato*.

<sup>8</sup> Il conte di Richecourt fece espressamente riferimento a una «confusion infinie» nel descrivere la realtà toscana, in Asfi, *Consiglio di Reggenza*, 236, cc. nn.

<sup>9</sup> Dalla documentazione viennese, i feudi che i Medici avevano acquistato da vassalli italiani dell'Impero erano addirittura sessanta, dei quali però solo dieci risultavano effettivamente conferiti: la Contea di Pitigliano e Sorano acquistata dagli Orsini; Pontremoli, con la sua ampia giurisdizione, venduto al duca Ferdinando da Filippo IV di Spagna; il feudo di Filatterra, lasciato da Manfredi Malaspina al granduca Francesco nel 1574; la Rocca Valsusolina, acquistata da Cosimo I nel 1546 al conte Naietti; Terra Rossa, acquistata da Cosimo II nel 1617 al marchese Fabrizio Malaspina; Lusolo, che il granduca Francesco ebbe da Ercole Malaspina nel 1574; Recco; Lusana, Carolago e Groppoli, tutti e tre feudi acquistati dai Malaspina nel 1566, nel 1551 e nel 1557 (tutto in Hhsaw, *Staatenabteilungen*, Toscana, 36, cc. 195r-v). Una ulteriore nota dei feudi imperiali posseduti dal granduca di Toscana, ma per la maggior parte «senza investiture e verun titolo», fu elaborata dalla cancelleria imperiale nel febbraio 1713. Vi si contavano circa 50 località, in Hhsaw, *Staatenabteilungen*, Toscana, 6, c. 926 r-v. Nel 1747 si elaborò una nuova, accurata classificazione dei feudi esistenti sul territorio granducale, distinguendoli in tre gruppi principali: imperiali, granducali, e misti (cioè legati a un atto di accomandigia). Quanto ai feudi imperiali, solo nello Stato senese se ne contarono addirittura 27, in stragrande maggioranza istituiti nella prima metà del Seicento e tutti, o quasi, confermati nel 1738, in Hhsaw, *Lothringischen Hausarchiv*, K 192, cc. 259r – 260r e K. 207, ins. 772, cc. 218-223.

<sup>10</sup> Il contratto d'investitura feudale conteneva generalmente l'indicazione delle linee vocate a succedere in caso di estinzione di quella principale o inizialmente indicata. In alcuni casi, ad esempio, vigeva la regola della primogenitura, o anche dell'inalienabilità in caso di estinzione dei chiamati alla successione e, se ciò accadeva, il territorio infeudato era devoluto all'autorità statale e poteva essere riassegnato o, piuttosto, venduto al miglior offerente.

cessione da parte del sovrano di autorità giurisdizionale e di esazione dei tributi diretti, contrastava con la volontà di istituire uno Stato forte e ben compaginato.

In un memoriale al granduca del 18 marzo 1749, non autografo ma attribuibile al Richecourt, tra le priorità legate alla riforma del sistema feudale appare proprio l'esigenza di affermare l'unicità del principio di sovranità. Non andava per altro dimenticato che il granducato era frutto della mera unione personale di due Stati, quello fiorentino o «Stato Vecchio», e quello senese o «Stato nuovo», formalmente ancora feudo dell'Impero, tra loro autonomi e dotati di indipendenti apparati giuridici e di governo. La felice coincidenza nella stessa persona del titolo granducale e di quello imperiale pareva offrire l'occasione per trasferire la titolarità di tutte le investiture feudali imperiali al granduca:

Il se trouve un nombre de biens nobles dans le grand duché de Toscane dont le possesseurs prétendent être exemptes de la juridiction du grand Duc et la plupart se regardent comme de petit souverains et indépendants de qui que ce soit. Le grand duché tel qu'il est aujourd'hui, avec ses dépendances et appartenances, a été décidé et reconnu incontestablement fief de l'Empire, il a été conféré comme tel, avec tous les droits, appartenances et dépendances à SMI grand Duc d'aujourd'hui, qui en a pris possession en vertu de l'investiture éventuelle de sorte que, de droit, tous ces prétendus petits souverains dans ses Etats, comme ses autres vassaux, doivent nécessairement relever de lui. Cette thèse souffre ses exceptions en ceux qui se servient maintenus jusqu'ici dans l'immédiateté de l'Empire, mais s'ils ont négligé dans le tems de faire renouveler leurs investitures, SMI est en droit de les en déclarer déchus et les peut assujettir vassaux immédiats du grand Duché<sup>11</sup>.

L'intervento riformistico del Richecourt rivolse in più occasioni la propria attenzione alla nobiltà toscana, ma l'oggetto dei diversi provvedimenti adottati non fu quasi mai quella di origine feudale, evidentemente perché ritenuta compatibile con l'idea di una monarchia assoluta e centralizzata. Si evince già dalla legge per regolamento del privilegio di istituire fidecommissi e primogeniture del 22 giugno 1747<sup>12</sup>. Al paragrafo XXVI, infatti, i feudi erano esclusi

<sup>11</sup> Hhsaw, *Lothringischen Hausarchiv*, k. 192, ins. 247, cc. 271r-272r, 1749: *Mémoire importante a examiner*.

<sup>12</sup> *Legge sopra i fidecommissi, e primogeniture da osservarsi nel Granducato di Toscana del di 22 giugno 1747*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana raccolta e illu-*

dagli effetti della legge e restavano soggetti a quanto sancito nei documenti d'investitura, così come dalle «leggi e regolamenti» stabiliti dai precedenti sovrani «ed altri che giudicheremo Noi a proposito di fare», stabilendo cioè una eccezione valida non solo per il passato ma anche per il futuro. Si riconoscevano, invece, i diritti dei creditori del feudatario, i quali avrebbero potuto rivalersi sui frutti dei beni infeudati. Anche in occasione dell'elaborazione della legge dedicata alla disciplina dei feudi del 21 aprile 1749, l'azione riformatrice non colpì l'identità e il rango sociale collegati al titolo feudale, bensì mirò a ridurre la sfera della giurisdizione riportandola sotto il fermo controllo dello Stato<sup>13</sup>. Ancora nel 1808, così scriveva il giurista Lorenzo Cantini nella sua monumentale opera di edizione della legislazione toscana:

Questa legge [del 1749] ha per oggetto di liberare i popoli di quei paesi concessi in feudo a qualche Grande, dalla prepotenza de' feudatari, fra' quali era possibile che si trovasse alcuno che non curando l'equità, e la giustizia, si abusasse del suo potere, ed è ancora diretta a diminuire l'autorità di essi feudatari, e riunirla al Sommo Imperante<sup>14</sup>.

Insomma, il provvedimento era volto a mitigare gli abusi e le prepotenze dei feudatari, non a colpire il ceto feudale *in toto*, seppur si dimostrò senz'altro capace di ridurre «l'autorità». Ancor più esplicito fu Girolamo Poggi, auditore del Magistrato Supremo di Firenze, il quale si riferì alla legge del 1749 come al più efficace strumento per ridurre «ai minimi termini» gli «abusi della vecchia e della nuova feudalità» toscana, limitandone le prerogative rispetto «all'ordine politico», oltre che a quello civile<sup>15</sup>. La norma, in vero, non sortì a pieno gli effetti sperati, e restò in buona misura inosservata, ma dovette suscitare nella nobiltà feudale toscana più di qualche preoccupazione. Il console spagnolo de Silva di stanza a Livorno, sensibile cronista degli umori che circolavano tra la popo-

strata, Stamperia Albizziniana, Firenze, 1800-1808, vol. XXV (1806), pp. 362-366.

<sup>13</sup> Legge sopra i feudi e i feudatari pubblicata in Firenze il dì 21 aprile 1749 ab incarnatione, in L. Cantini, *Legislazione Toscana* cit., vol. XXVI (1808), pp. 141-147. Per un maggiore esame di questa legge, si rimanda a F. Diaz, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Utet, Torino, 1988, pp. 155-156.

<sup>14</sup> L. Cantini, *Legislazione Toscana* cit., vol. XXVI (1808), p. 147.

<sup>15</sup> G. Poggi, *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana*, Tipografia Bonducciana, Firenze, 1829, t. I, pp. 224-228.

lazione, scrisse in più occasioni della «poca soddisfazione» che si registrava a Firenze, e tra i feudatari, rispetto a quella disposizione<sup>16</sup>.

La prospettiva non cambia con la legge per regolamento della nobiltà e la cittadinanza, promulgata a Vienna il 31 luglio 1750. Nell'intento di elaborare un diritto nobiliare che trovasse nell'autorità del sovrano l'unica fonte costitutiva, la validità del titolo feudale fu confermata, individuando piuttosto in altre modalità di nobilitazione, pur formalmente contemplate, l'elemento problematico cui porre mano<sup>17</sup>. In particolare, si mirò a colpire la nobiltà civica, basata sulla corrispondenza tra l'accesso al rango privilegiato e il diritto di esercitare le prime cariche pubbliche cittadine, espressione del potere di cooptazione da secoli esercitato dai ceti dirigenti municipali toscani<sup>18</sup>. Nella capitale dello Stato Nuovo, Siena, ove la legge fu pubblicata il 7 ottobre (sei giorni dopo l'uscita a Firenze), si istituì addirittura solo la classe nobiliare, divisa in patriziato e nobiltà semplice, e non anche quella della cittadinanza come nel resto del Granducato. Secondo l'analisi del nobile Giovanni Antonio Pecci, poi ripresa da Claudio Donati che ha letto in questa norma la vittoria della «visione gerarchico-feudale del Richecourt»<sup>19</sup>, la Reggenza tentò di cancellare con un tratto di penna l'eredità delle antiche istituzioni repubblicane senesi<sup>20</sup>. I cronisti dell'epoca

<sup>16</sup> Agsi, *Estado*, 5393, lettera informativa inviata al console Odoardo de Silva da Firenze, e da questi a Madrid, in data 26 aprile 1749.

<sup>17</sup> La legge fu sottoscritta dal granduca Francesco Stefano di Lorena a Vienna il 31 luglio 1750 e poi pubblicata a Firenze il primo ottobre successivo. Il testo, e l'Istruzione emanata per la sua corretta applicazione, si trovano in L. Cantini, *Legislazione Toscana* cit., vol. XXVI (1806), pp. 231-241. Per un generale studio della norma, il dibattito relativo alla sua elaborazione e ulteriori considerazioni specifiche si rimanda almeno a: M. Verga, *Da "cittadini" a "nobili", lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Giuffrè, Milano, 1990; M. Aglietti, *Le tre nobiltà. La legislazione nobiliare del Granducato di toscana (1750) tra magistrature civiche, Ordine di Santo Stefano e diplomi del principe*, Edizioni ETS, Pisa, 2000 e, più recentemente, C. Rossi, *Nobili, patrizi e cavalieri. Contributi alla storia dei ceti dirigenti toscani nel Settecento*, Edizioni ETS, Pisa, 2011.

<sup>18</sup> D. Marrara, *Le giustificazioni della nobiltà civica in alcuni autori italiani dei secoli XIV-XVIII*, «Rivista di storia del diritto italiano», LXII (1989), pp. 15-38.

<sup>19</sup> C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Laterza, Roma-Bari, 1988, pp. 326-332.

<sup>20</sup> G.A. Pecci, *Lettera sull'antica e moderna derivazione delle famiglie nobili di Siena*, s.e., Galipoli, 1764, citato in C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia* cit., pp. 330-331. Sul Pecci, vedasi anche C. Rossi, *Giovanni Antonio Pecci (1693-1768): le vicende familiari, la presenza nell'Ordine di Santo Stefano e il pensiero sulla nobiltà di un intellettuale senese*, Edizioni ETS, Pisa, 2003.

narrano addirittura che a Firenze si era sparso il timore che la norma celasse la volontà di una vera e propria epurazione<sup>21</sup>. Anche il rappresentante spagnolo a Firenze, Ranieri Vernaccini, riferiva che alla pubblicazione dell'editto aveva fatto seguito tra i nobili confusione e sgomento, ogni giorno maggiore<sup>22</sup>. Altri ancora, decenni più tardi, ribadirono come la prammatica mirasse a smantellare quella «superiorità di fatto» che i nobili feudatari si arrogavano sopra tutti gli altri<sup>23</sup>. In realtà, nel testo legislativo non vi era nulla di tutto questo. Al contrario, i dati dimostrano una sostanziale corrispondenza numerica tra i nobili esistenti prima del 1750 e quanti furono riconosciuti tali a norma della legge. Ben altra fu evidentemente l'impressione che se ne ebbe al tempo, e gli effetti a livello sociale superarono quelli previsti dalla norma. Su quest'aspetto torneremo più avanti.

Il governo intraprese in seguito interventi più incisivi, che riguardarono per lo più misure di tipo poliziesco volte a mitigare gli eccessi ai quali si lasciavano andare i responsabili dei domini signorili, provvedendo con maggiore solerzia qualora tali comportamenti eversivi avvenissero apertamente contro le autorità statali.

Pietro Leopoldo definì ulteriormente gli effetti delle precedenti normative attraverso numerose circolari e disposizioni, tutte introdotte durante gli anni Ottanta e volte a far tacere i così detti «diritti civili» dei feudatari, quali i diritti di pascolo, legnatico e di caccia che ancora si esigevano sui territori dei vassalli, e i vincoli di macinare il grano e frangere le olive nei mulini e frantoi appartenenti al feudatario<sup>24</sup>. Il granduca intervenne, con grande pragmatismo e prudenza, anche tramite disposizioni specifiche volte a correggere, caso per caso, i residui di giurisdizione feudale che ancora sopravvivevano. Così, ad esempio, col rescritto del 27 marzo del 1781 tentò di eliminare molti degli abusi esercitati illegittimamente dal casato Giugni

<sup>21</sup> G.M. Mecatti, *Storia genealogica della nobiltà e cittadinanza di Firenze*, s.e., Napoli, 1753-54.

<sup>22</sup> Agsi, *Estado*, 7749, lettera di Ranieri Vernaccini da Firenze a Madrid, in data 10 ottobre 1750.

<sup>23</sup> A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, presso Luigi Molini, Firenze, 1850, vol. I, libro III, pp. 299-300, 304.

<sup>24</sup> Si ricordano almeno le circolari emanate il 24 febbraio 1786 (regolamentando giurisdizione, requisiti e sindacato dei ministri e dei vicari feudali) e il primo settembre 1787 (poi ripresa dal suo successore con la circolare del 27 dicembre 1794 in materia di giurisdizione nelle cause esistenti tra feudatario e vassalli). La circolare del primo luglio 1788 disciplinò invece la materia dei diritti del feudatario rispetto alle multe e emolumenti giurisdizionali provenienti dal Tribunale feudale.

sul territorio del feudo marchionale di Camporsevoli<sup>25</sup>. Finalmente, con la legge del 23 febbraio 1789, furono soppresse tutte le disposizioni che gravavano sui beni feudali e sulla possibilità di disporne. Le riforme leopoldine volgevano all'abolizione di ogni forma di servitù che ostacolasse lo sviluppo delle attività produttive agricole e, seppur la gradualità dell'applicazione non consentì di realizzare una completa affrancazione del territorio, il mondo feudale ricevette un colpo mortale al proprio funzionamento<sup>26</sup>. È ancora il Poggi a dare la sintesi più efficace dell'azione leopoldina:

Leopoldo, seguendo le orme paterne, fu sollecito sempre più dal canto suo di diminuire gradatamente e insensibilmente il potere che restava ai feudatari, ora coll'abolire, in occasione della promulgazione dei nuovi regolamenti comunitativi, diverse tasse da cui le Comunità feudali restavano tutt'ora gravate in favore dei feudatari, ora col procurare mediante un'amichevole compra e transazione dai Signori stessi, la cessione di tutte le ragioni e diritti feudali ai medesimi competenti, e consolidare così la piena sovranità di queste piccole frazioni del territorio granducale; ora finalmente coll'estender sempre più le prerogative della corona rispetto all'amministrazione della giustizia<sup>27</sup>.

Anche Lorenzo Magnani, estensore di un saggio non privo di toni encomiastici sui provvedimenti economici introdotti dai granduchi lorenesi, scriveva:

In quanto ai feudi, se [Pietro Leopoldo] non abolì interamente i diritti signoriali, li circoscrisse però talmente che i vassalli trovarono sempre nel principe un protettore contro le avanie dei tirannetti feudali. Era riserbato ad altri fare scomparire dal corpo sociale questa istituzione nata nel tempo della barbarie<sup>28</sup>.

Nel maggio del 1808 vi fu l'annessione napoleonica e l'integrazione della Toscana, già Regno d'Etruria, all'Impero francese. Il governo a capo dei tre Dipartimenti nei quali fu suddivisa la

<sup>25</sup> *Decisione VI del Supremo Consiglio di Giustizia nella causa Costantini e Giugni*, Siena, 29 settembre 1819, in pp. 27-47.

<sup>26</sup> Così anche C. Vivoli, *Una fonte per la storia del territorio della Toscana* cit., p. 343.

<sup>27</sup> G. Poggi, *Saggio di un trattato teorico-pratico* cit., p. 229. Lo stesso Poggi ci ricorda che il granduca acquistò le ragioni del feudo d'Urbech posseduto dai marchesi Ginori, il feudo di Chitignano dei conti Ubertini, e i feudi di Calice, Madrignano e Ventignano.

<sup>28</sup> L. Magnani, *Cenni sui provvedimenti economici dei principi lorenesi in Toscana*, Tipografia Galileiana, Firenze, 1852, p. 32.